

**Relazione sul Governo  
Societario  
ex art. 6, co. 4, D.Lgs.  
175/2016**

# ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

---

Sede Legale: piazza del Popolo 10, 47521 Cesena

Sede Operativa: via L. Lucchi 135 - 47521 Cesena

Codice fiscale 00358700391 - Partita Iva 02295690404

Numero REA FO – 155576

Settore di attività prevalente (ATECO) 52.21.5

Capitale sociale euro 1.103.239,75 i.v.

## **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016**

### **Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022**

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

### **A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.*

Ai sensi del successivo art. 14:

*“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.*

## **1. DEFINIZIONI.**

### **1.1. Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

## 1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## 2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a *“indicatori”* e non a *“indici”* e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

L'azienda, interamente a partecipazione pubblica, gestisce servizi per conto degli Enti Soci attraverso specifiche convenzioni.

I servizi erogati dalla società risultano funzionali all'attuazione di servizi pubblici; la finalità della società non è il profitto ma altresì riuscire a garantire validi servizi.

### 2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente ed i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di cui al successivo punto 6.1.1.

## **2.2. Altri strumenti di valutazione.**

Oltre agli strumenti evidenziati nel precedente punto "2", sono stati prodotti i seguenti documenti per un controllo puntuale dell'andamento economico - patrimoniale - finanziario:

- reportistica mensile sull'andamento degli incassi;
- budget;
- bilancio semestrale.

## **3. MONITORAGGIO PERIODICO.**

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma di Valutazione.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147<sup>quater</sup> del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

*“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]*

*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]*

*Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.*

*[co.3]*

*I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”* Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di

determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.**

Nel 2019, con determinazione n. 42 del 20/11/2019 è stato approvato, come previsto, il "Programma di valutazione del rischio aziendale" con l'individuazione delle modalità e tempistiche per l'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale. Le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ.**

Cenni storici: la società costituita il 28/04/1975 in data 08/01/2015 si è trasformata in Società consortile a responsabilità limitata in seguito alla trasformazione del preesistente Consorzio ATR. Successivamente, in data 01/03/2017 ha ceduto con operazione di scissione le funzioni di Agenzia della Mobilità per il TPL ed altri servizi complementari per la mobilità ad A.M.R. S.r.l. consortile e sempre nel corso dell'anno, il 05/12/2017 con atto a rogito del notaio è stata liquidata la quota del socio receduto Provincia di Forlì – Cesena.

Nel 2018, a far data dal 01/01/2018 ATR ha ceduto la compagine societaria degli Enti Locali del comprensorio forlivese a Livia Tellus Romagna Holding S.p.a. e il 24/07/2018 ha acquisito il ramo d'azienda "compendio dei parcheggi pubblici siti nel Comune di Cesena e gestiti da Parcheggi in regime di concessione" dalla Parcheggi S.p.a.

Sempre nel 2018 il Comune di Cesena con delibera C.C n.40 del 15/11/2018 ha unificato a favore di ATR le concessioni per la gestione della sosta nel comune, sia su strada che in struttura, allineandone la scadenza al 2040, creando pertanto un gestore unico della sosta in tutto il Comune di Cesena.

Statuto: L'attuale Statuto, in conseguenza delle operazioni di scissione effettuate, sia per l'adeguamento al D. Lgs. 175/2016, presenta il seguente oggetto sociale:

3.1 La Società ha scopo consortile opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto.

3.2 La Società gestisce le attività e i servizi complementari alla mobilità, con particolare riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento e delle relative aree, alla mobilità in generale, alla mobilità di particolari categorie di utenti, alla gestione degli accessi nelle aree a traffico limitato e relativi impianti tecnologici, alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla gestione di veicoli per la mobilità urbana a basso impatto ambientale e per il bike sharing. Tutte le attività svolte dall'Azienda sono esercitate al 100% nei confronti di Soci, tutti Enti pubblici.

3.3 La Società è titolata alla detenzione in proprietà o uso delle dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti a servizi o le attività di cui al presente articolo.

3.4 La Società può compiere operazioni industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, inclusa la prestazione di garanzie nonché svolgere in genere ogni altra attività complementare o sussidiaria ritenuta utile agli scopi sociali.

## **2. LA COMPAGINE SOCIALE.**

Atr è una Società Consortile a Responsabilità Limitata con capitale sociale interamente versato di euro 1.103.239,75. L'assetto proprietario della Società al 31/12/2022 è il seguente:

I soci sono 15 Enti Locali della provincia di Forlì-Cesena, la società è soggetta al controllo analogo degli Enti Soci.

### Le quote:

Comune di Bagno di Romagna	32.166,10 Euro
Comune di Borghi	2.653,86 Euro
Comune di Cesena	796.063,06 Euro
Comune di Cesenatico	68.105,16 Euro
Comune di Gambettola	12.821,67 Euro
Comune di Gatteo	20.335,63 Euro
Comune di Longiano	10.295,71 Euro
Comune di Mercato Saraceno	29.192,50 Euro
Comune di Montiano	351,72 Euro
Comune di Roncofreddo	6.938,42 Euro
Comune di San Mauro Pascoli	26.922,33 Euro
Comune di Sarsina	10.839,28 Euro
Comune di Savignano sul Rubicone	65.771,05 Euro
Comune di Sogliano al Rubicone	15.571,46 Euro
Comune di Verghereto	5.211,80 Euro

### 3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dall' Amministratore Unico, nominato con delibera assembleare in data 3 agosto 2020 e rimarrà in carica per tre anni, sino all'approvazione del bilancio 31/12/2022, che da Statuto è prevista nel mese di aprile del 2023.

### 4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico, con funzioni di revisione legale dei conti, nominato con delibera assembleare in data 23 giugno 2020 e rimarrà in carica per tre anni, sino all'approvazione del bilancio 31/12/2022, che da Statuto è prevista nel mese di aprile del 2023.

RAGIONE SOCIALE	ORGANO	RUOLO	NOMINATIVO	DATA SCADENZA
ATR – Società consortile a responsabilità limitata	Amministratore Unico	Amministratore Unico	Piraccini Guido	Approvazione Bilancio 2022
	Sindaco Unico con incarico di Revisione e di Vigilanza	Sindaco e Revisore	Amaducci Roberto	Approvazione Bilancio 2022

### 5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2022 è la seguente:

Dirigenti	0
Quadri	1
Impiegati	8
Ausiliari	15
<b>Totale forza</b>	<b>24</b>

La Società ha comunicato al Comune di Cesena che detiene la maggioranza delle quote societarie – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 – di aver effettuato la ricognizione del personale in servizio e di non aver rilevato eccedenze di personale.

### 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

Dopo la grave situazione pandemica iniziata a fine febbraio 2020 e finalmente “risolta” si è confermato un controllo più attento e frequente della situazione economico finanziaria aziendale in corso d'anno.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 di seguito riportati e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale, secondo quanto di seguito indicato.

#### 6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:



- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi; - comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai due precedenti; - formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Al fine di comprendere meglio la struttura patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce un prospetto di riclassificazione sia dello Stato Patrimoniale sia del Conto Economico.

Entrambi i prospetti sono relativi al solo anno 2022.

Aggregato	Classi o sottoclassi dello SP	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Aggregato	Classi o sottoclassi dello SP	Consuntivo 2022	Preventivo 2022
<b>ATTIVO FISSO (Af)</b>		<b>8.500.483</b>	<b>9.717.180</b>	<b>MEZZI PROPRI (MP)</b>		<b>5.918.269</b>	<b>5.915.770</b>
Immobilizzazioni immateriali	BI	4.444.632	4.434.516	Capitale sociale	AI	1.103.240	1.103.240
Immobilizzazioni materiali	BII	4.055.851	5.282.664	Riserve	A (al netto di AI)	4.815.029	4.812.530
Immobilizzazioni finanziarie	(BIII al netto di BIII <sub>1</sub> ) + CII <sub>1</sub>	0	0				
<b>ATTIVO CORRENTE (Ac)</b>		<b>4.650.919</b>	<b>2.833.214</b>	<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pml)</b>	<b>(B + C + D)<sub>1</sub></b>	<b>5.488.413</b>	<b>5.207.642</b>
Magazzino	CI	18.617	16.764				
Liquidità differite	A + BIII <sub>1</sub> + CII (al netto di CII <sub>1</sub> ) + CIII	<b>3.840.459</b>	<b>1.545.506</b>	<b>PASSIVITA' CORRENTI (Pc)</b>	<b>(B + C + D)<sub>2</sub> + E</b>	<b>1.744.720</b>	<b>1.426.982</b>
Liquidità immediate	CIV	753.813	1.267.431				
Ratei e riscontri	D	38.030	3.513				
<b>CAPITALE INVESTITO (Af+Ac)</b>		<b>13.151.402</b>	<b>12.550.394</b>	<b>CAPITALE DI FINANZIAMENTO (Mp+Pml+Pc)</b>		<b>13.151.402</b>	<b>12.550.394</b>

#### Attivo patrimoniale

BIII<sub>1</sub> accoglie quella parte dei crediti che, iscritta tra le immobilizzazioni, è destinata ad essere incassata entro i 12 mesi;

CII<sub>1</sub> accoglie quella parte dei crediti che, iscritta nell'attivo circolante, è destinata ad essere incassata oltre i 12 mesi;

D rappresenta la classe dei ratei e risconti attivi. Si assume che i ratei e i risconti siano a breve termine; qualora i ratei e i risconti a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte nelle immobilizzazioni.

#### Passivo patrimoniale

(B + C + D)<sub>1</sub> rappresenta le passività della società destinate ad essere regolate oltre i 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

(B + C + D)<sub>2</sub> accoglie le passività della società destinate ad essere regolate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

E rappresenta la classe dei ratei e risconti passivi. Si assume che i ratei e i risconti siano a breve termine; qualora i ratei e i risconti a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte nelle passività consolidate.

Conto Economico Riclassificato	Voci del Conto Economico Civile	Consuntivo 2022	Preventivo 2022
Ricavi delle vendite (Rv)	A1	4.869.858	4.850.360
Produzione interna (Pi)	A2 + A3 + A4	-	-
Altri ricavi e proventi	A5 (al netto dei componenti straordinari)	934.265	695.670
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)</b>	<b>A (al netto dei componenti straordinari)</b>	<b>5.804.123</b>	<b>5.546.030</b>
Costi esterni operativi (C-esterni)	B6 + B7* + B8 + B11	3.355.052	3.287.570
Costi del personale (Cp)	B9	930.884	1.156.890
Oneri diversi di gestione tipici	B14 (al netto dei componenti straordinari))	434.820	285.650
<b>COSTO DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (CP)</b>	<b>B6 + B7 + B8 + B9 + B11 + B14 (al netto dei componenti straordinari)</b>	<b>4.720.756</b>	<b>4.730.110</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL o EBITDA)</b>	<b>A (al netto dei componenti straordinari)-B6 + B7 + B8 + B9 + B11 + B14 (al netto dei componenti straordinari)</b>	<b>1.083.367</b>	<b>815.920</b>
Ammortamenti e accantonamenti (Am e Ac)	B10 + B12 + B13	893.786	778.190
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (MON o EBIT)</b>	<b>VP - (CP+ B10 + B12 + B13 )</b>	<b>189.581</b>	<b>37.730</b>
Risultato dell'area finanziaria (C)	Proventi finanziari (C15 +C16) - Oneri finanziari (C17)	- 21.548	- 12.730
<b>RISULTATO CORRENTE</b>	<b>(MON) +/- C</b>	<b>168.033</b>	<b>25.000</b>
Rettifiche di valore di attività finanziarie	D	- 99.974	-
Componenti straordinari	Ricavi e costi straordinari		
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>(MON) +/- C +/- D +/- componenti straordinari</b>	<b>68.059</b>	<b>25.000</b>
Imposte sul reddito	20	67.337	25.000
<b>RISULTATO NETTO (RN)</b>	<b>21</b>	<b>722</b>	<b>-</b>

\*La voce B7, laddove ritenuto rilevante, dovrebbe essere interpretata in relazione alla natura dei servizi fruiti nelle voci pertinenti; per esempio, laddove la società avesse incluso nella voce in parola costi rappresentativi di importi corrisposti a collaboratori e/o consulenti in virtù dei servizi forniti, sembrerebbe opportuno imputare tale quota, se rilevante, nella voce inerente ai "costi del personale".

#### 6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

INDICI			2022	2021	2020	2022
		Target	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Preventivo
<b>Stato Patrimoniale</b>						
<b>**Margini**</b>						
Margine di Tesoreria	SPm1	> 500.000	2.849.552,00	2.392.511,00	2.876.470,00	1.385.955,00
Margine di struttura	SPm2	< - 5.000.000 *	- 2.582.214,00	- 2.978.166,00	- 2.890.776,00	- 3.801.410,00
Margine di disponibilità	SPm3	> 500.000	2.906.199,00	2.448.968,00	2.929.362,00	1.406.232,00
<b>**Indici**</b>						
Indice di disponibilità	SPi1	> 1,50	2,67	2,34	2,46	1,99
Indice di liquidità	SPi2	> 1,10	2,63	2,31	2,43	1,97
Indipendenza finanziaria	SPi3	> 0,25	0,45	0,45	0,43	0,47
Indice di copertura immobilizzazioni	SPi4	> 0,50	0,70	0,67	0,67	0,61
Quoziente indebitamento complessivo	SPi5	< 1,80	1,22	1,23	1,32	1,12
Leverage	SPi6	< 3,00	2,22	2,23	2,32	2,12
<b>Conto Economico</b>						
<b>**Margini**</b>						
Margine Operativo Lordo ( MOL )	CEm1	> 500.000	1.083.367,00	815.667,00	915.944,00	815.920,00
Risultato Operativo ( EBIT )	CEm2	> 50.000	189.581,00	54.911,00	25.281,00	37.730,00
<b>**Indici**</b>						
Return on Equity ( ROE )	CEi1	> = 0	0,01%	0,03%	0,00%	0,00%
Return on Investment ( ROI )	CEi2	> = 0	1,44%	0,42%	0,18%	0,30%
Return on Sales ( ROS )	CEi3	> = 0	3,89%	1,07%	0,56%	0,78%
<b>Altri indici e indicatori</b>						
Rapporto tra PNF e MOL	Ai1	< 3,00	- 0,04	- 0,56	- 0,42	- 1,38
Rapporto D / E (Debt/Equity)	Ai2	< 3,00	- 2,15	- 2,15	- 2,46	- 1,98
Rapporto oneri finanziari su MOL	Ai3	< 0,20	0,05	0,07	0,11	0,06
DSCR	Ai4	> 1,20	2,61	1,42	1,58	2,04

Nonostante la crisi economica causata dalla pandemia Covid 19 che ha interessato quasi interamente gli anni 2020 e 2021, dagli indicatori sopra esposti si evince come ATR abbia superato positivamente il rischio “crisi aziendale” grazie al tempestivo impegno della struttura nel monitoraggio e contenimento dei costi, gli indicatori non solo non sono entrati nel rischio crisi ma sono migliorati rispetto agli esercizi precedenti.

Entrando nell’analisi degli indicatori sopra esposti si può notare come, riferito all’anno 2022, l’indice di copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio sia superiore a 0,50 e, nonostante il capitale proprio non finanzi completamente gli investimenti immobilizzati, essendo una società che eroga servizi l’indice si può considerare positivo.

L’indice di disponibilità evidenzia la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni di breve periodo mediante gli impieghi di breve periodo. L’indice ottiene valori maggiori di 1, ciò significa che l’impresa è in grado di coprire le obbligazioni di breve periodo con le attività di breve periodo, senza dover ricorrere all’attivo immobilizzato.

Anche per quanto riguarda l’indice di liquidità si evidenzia un valore ottenuto positivo a dimostrazione di come l’azienda generi sufficiente liquidità da pagare i debiti di corto termine con le risorse liquide di cui dispone: conti correnti, depositi, cassa.

È importante sottolineare il valore restituito dal rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (PFN) e EBITDA (o MOL) in quanto consente il confronto, in via sintetica, tra il debito finanziario e una grandezza che è espressione (anche se in maniera grossolana) dei flussi annuali al servizio dello stesso.

La finalità di tale rapporto è quella di dare una prima indicazione di quanti anni potrebbero occorrere a rimborsare il debito.

Il rapporto tra debito (D) ed equity (E) è un indicatore volto ad individuare il limite massimo di leva finanziaria ammissibile.

Infine il rapporto oneri finanziari su MOL rappresenta un indice di equilibrio finanziario di medio e lungo periodo, ed evidenzia il grado di assorbimento delle risorse economiche generate dalla gestione caratteristica da parte degli oneri finanziari.

### **6.1.2. Valutazione dei risultati.**

Relativamente alla situazione economica possiamo notare dalla riclassificazione del Conto Economico che, rispetto all'anno precedente, il Margine Operativo Netto è positivo ed è notevolmente migliorato.

Si sottolinea come nelle annualità prese in esame la società non abbia mai conseguito un risultato d'esercizio negativo.

È doveroso precisare che, sebbene l'aspetto reddituale ricopra un ruolo primario e l'equilibrio economico-finanziario rappresenti condizione necessaria per la gestione della società, i meri rendiconti economici e finanziari non permettono un'analisi esaustiva delle attività svolte, tenuto conto che i servizi erogati dalla società risultano funzionali all'attuazione di servizi pubblici; la finalità della nostra società non è meramente il profitto ma altresì riuscire a garantire validi servizi, si puntualizza infatti che, nel rispetto della normativa vigente l'attività svolta è esercitata al 100% nei confronti di Soci, tutti Enti pubblici.

La riclassificazione del Conto Economico mostra un "Reddito Operativo" positivo, nonostante il margine generato dalla gestione dei servizi sosta, riconosciuto agli Enti competenti in base alle convenzioni in essere, venga inserito tra i costi nel canone concessione parcheggi per il Servizio sosta di Cesenatico e negli oneri diversi di gestione per gli altri servizi.

## **7. CONCLUSIONI.**

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

## **C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:


“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

<b>Riferimenti Normativi</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Strumenti adottati</b>	<b>Motivi della mancata integrazione</b>
Art.6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato i seguenti regolamenti aziendali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento per le spese, le gare e i contratti;</li> <li>- Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera;</li> <li>- Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto;</li> <li>- Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;</li> <li>- Regolamentazione</li> </ul>	

		rimborsi spese e utilizzo attrezzature aziendali da parte del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; - Regolamento Parcheggi	
Art.6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		Date le dimensioni dell'azienda non è possibile, al momento, dotarsi di uno specifico ufficio di controllo.
Art.6 comma 3 lett- c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D.Lgs 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi
Art.6 comma 3 lett.d)	Programmi di responsabilità sociale		Date le dimensioni dell'azienda non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Cesena,

Guido Piraccini  
 Amministratore Unico  




**ATR – Società consortile a responsabilità limitata**

**Piazza del Popolo 10 – 47521 Cesena**

**CCIAA – REA Forlì n° 155576**

**Codice Fiscale n° 00358700391**

**Partita IVA n° 02295690404**

**[www.atr.fc.it](http://www.atr.fc.it) - [info@atr.fc.it](mailto:info@atr.fc.it) – [pecatr@pec.it](mailto:pecatr@pec.it)**